

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei *"Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.P.A. di Canosa di Puglia"*. Ospedale di Andria - Plesso Canosa. CUP: C88I22000520001 CIG: XXXXXXXX.

1.	PREMESSE	4
1.1	Inquadramento generale	4
1.2	Piattaforma telematica	4
1.2.1.	La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2.2.	Dotazioni tecniche.....	6
1.2.3	Identificazione.....	7
1.2.4.	Indicazioni specifiche piattaforma	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1	Documenti di gara.....	7
2.2	Chiarimenti	7
2.3	Comunicazioni	8
2.4	Ulteriori informazioni	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1	Disposizioni generali	9
3.2	Oggetto e importo dell'appalto.....	9
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	10
4.2	Opzioni e rinnovi.....	10
4.3	Ulteriori disposizioni.....	11
4.4	Pagamenti.....	11
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	16
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale.....	16
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	17
7.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigianale, consorzi stabili.....	18
8.	AVVALIMENTO	18
9.	SUBAPPALTO.	19
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	21
12.	SOPRALLUOGO	21
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	22
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22

15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
16.1	Domanda di Partecipazione	26
16.2	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	30
16.3	Documento di Gara Unico Europeo	30
16.4	Documentazione in caso di avalimento	31
16.5	Dichiarazioni titolare effettivo e conflitto di interessi	32
16.6	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	32
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	35
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	37
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
22.	VERIFICA della documentazione amministrativa.....	38
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	41
26.	ACCESSO AGLI ATTI	41
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

1. PREMESSE

1.1 Inquadramento generale

Con provvedimento a contrarre n. 1410 del 03/12/2025 questa Azienda Sanitaria Locale ha stabilito di affidare l'appalto per l'esecuzione dei *"Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.P.A. di Canosa di Puglia"*. Ospedale di Andria - Plesso Canosa".

Si specifica che il progetto è stato redatto in conformità ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) applicabili in adesione alla natura delle prestazioni e delle opere dedotte nell'appalto, così come se ne dà conto nel progetto a base di gara, in particolare: Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 e successivo Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *"Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»"* (cd. CAM EDILIZIA).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.empulia.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con l'applicazione del criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In adesione al parere ANAC Funz. Cons. n. 13/2024 del 13/03/2024 si è ritenuto di procedere all'affidamento tramite procedura aperta, nonostante l'importo complessivo dell'appalto consentisse il ricorso ad una procedura negoziata, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici.

In ogni caso, in ossequio all'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, a norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, la gara d'appalto si concluderà nel termine massimo di tre mesi.

L'appalto **non** presenta carattere transfrontaliero.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Canosa, codice NUTS ITF48.

CIG CUI 90062670725 2023 00001 CUP **C88I22000520001**.

Ai sensi dell'art. 15 Codice, si dà evidenza che il **Responsabile Unico del Progetto** (d'ora innanzi, per brevità, anche *"RUP"*) è l'ing. Carlo Ieva dell'ASL BAT, e-mail: carlo.leva@aslbat.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è dott.ssa Nuziana Losito, dell'ASL BAT, e-mail: nuziana.losito@aslbat.it.

1.2 Piattaforma telematica

1.2.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS* - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale,

secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale www.empulia.it.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale www.empulia.it, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale www.empulia.it, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene nel rispetto dei disciplinari/condizioni di utilizzo presenti sul portale www.empulia.it, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

1.2.4. Indicazioni specifiche piattaforma

Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma *EmPULIA* accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che **tutta** la documentazione richiesta **dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale**. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema, talvolta e senza pretesa di esaustività meglio specificate nel prosieguo del presente disciplinare, potranno essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all'uso della piattaforma disponibili sul sito www.empulia.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) progetto esecutivo (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1321 del 13/11/2025);
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE;
- 5) *Fac simile* domanda di partecipazione;
- 6) Dichiarazione di presa visione;
- 7) Dichiarazione titolare effettivo;
- 8) Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- 9) *Fac simile* offerta economica;
- 10) Protocollo di legalità (Deliberazione ASL BT n. 732/2022);

La documentazione di gara è disponibile sia sul sito internet <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani> (percorso "ALBO PRETORIO" > "BANDI DI GARA"), sia sul sito www.empulia.it.

2.2 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi attraverso il Portale utilizzando l'apposita funzione presente nella sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire, a pena di non accoglimento, **entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 28/02/2026**.

Il quesito dovrà necessariamente recare il riferimento al documento di gara, alla pagina, all'articolo, al paragrafo ed al testo oggetto di chiarimento.

Il sistema **non** consentirà l'invio di richieste di chiarimento oltre il termine stabilito.

Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in lingua italiana **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, saranno pubblicate in forma anonima sul Portale e saranno accessibili all'interno della sezione all'uopo dedicata della procedura di gara in oggetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo di posta elettronica dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "*chiarimenti*".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, orali e/o in qualsivoglia forma che non sia quella appena descritta ed in generale non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 Ulteriori informazioni

Sul Portale saranno riportate le informazioni relative: a) al calendario delle sessioni di gara; b) alle eventuali rettifiche degli atti di gara; c) a tutte le ulteriori comunicazioni e/o avvisi che si renderanno all'uopo necessari. Sarà dunque **onere** degli operatori economici concorrenti consultare la sezione dedicata alla presente procedura di gara del portale telematico al fine di ottenere le informazioni relative alla presente procedura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Disposizioni generali

L'Appalto **non** è suddiviso in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese nocumento dei criteri di economicità ed efficienza. Ad ogni buon conto, i criteri di partecipazione sono stati individuati in modo tale da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese.

L'oggetto dell'appalto è puntualmente definito negli elaborati di progetto posti a base di gara.

Sono compresi nell'appalto **tutti** i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e dai relativi allegati, dei quali l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Al termine dei lavori, le imprese esecutrici dei lavori impiantistici dovranno rilasciare le certificazioni di conformità degli impianti.

3.2 Oggetto e importo dell'appalto

Descrizione	TOTALE
A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso	€ 630.000,00
<i>di cui Costo del personale (CP) - € 181.752,00</i>	
A.2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso	€ 17.000,00
A IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	€ 647.000,00

L'importo complessivo, I.V.A. esclusa, è di **€ 647.000,00**, così ripartito:

- a) **€ 630.000,00** per lavori "a corpo" soggetti a ribasso d'asta;
- b) **€ 17.000,00** per oneri della sicurezza da PSC "a corpo" non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 181.752,00 calcolati sulla base di quanto specificato nell'elaborato di progetto denominato 07.TAV. IM Stima dell'Incidenza della Manodopera

Il Bando Tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede che: **"I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante".** **Per la corretta interpretazione di tale disposizione si rinvia ai chiarimenti forniti con il Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023, con la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e con il parere MIT n. 2505 del 17/04/2024 in base a cui, in estrema sintesi, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente trova applicazione all'intero importo ribassabile a base d'asta.**

comprensivo dei costi della manodopera. La presente disposizione supera eventuali informazioni difformi contenute nel progetto posto a base di gara.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: Edilizia.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

4.1.1 La durata dell'appalto viene stabilita in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi ed il *dies a quo* coinciderà con la data riportata nel verbale di consegna lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Parimenti, in tali giorni sono compresi quelli occorrenti per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

4.1.2 Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36 del 2023, le **penali** dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,5** per mille e l'**1,5** per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il **10** per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4.1.3 Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "*imprevisti*", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. L'ASL BAT riconoscerà un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto. Tuttavia, considerata la natura della provvista finanziaria accordata nonché gli stringenti limiti rinvenienti dal disciplinare sottoscritto con il soggetto finanziatore, l'ASL BAT procederà al pagamento del predetto premio di accelerazione solo nel caso di effettiva disponibilità nell'ambito del quadro economico e solo previa autorizzazione da parte del soggetto finanziatore; in mancanza l'appaltatore non potrà pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo.

4.1.3 È **facoltà** dell'ASL BT procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in **via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 e dell'articolo 50, comma 6, del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.2.1 Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto** dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore **non** può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- 4.2.2** Il **valore globale stimato appalto**, tenuto conto del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, ammonta ad un importo massimo pari a: **€ 776.400,00**, al netto della sola IVA.

4.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 4.3.1** In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, l'ASL BAT procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e **nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato.**
- 4.3.2** Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo **parziale** della procedura di gara o dell'aggiudicazione **riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso** per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alle esigenze di operatività, di riconfigurazione ovvero di rimodulazione dell'intervento.
- 4.3.3** Nelle circostanze di cui ai commi 4.3.1 e 4.3.2 i concorrenti **non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo anche risarcitorio e/o indennitario.** Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, **non potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio.**
- 4.3.4** In caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto **non imputabile all'affidatario** dopo la stipula del contratto, è facoltà dell'ASL BAT esercitare il diritto di recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- 4.3.5** Parimenti, l'ASL BAT si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alle esigenze di operatività, di riconfigurazione ovvero di rimodulazione dell'intervento, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
- 4.3.6** **Qualora, invece, la revoca o la decurtazione del finanziamento derivi dal mancato rispetto dei termini per l'espletamento delle prestazioni affidate all'Appaltatore o dal mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dagli atti di gara, l'ASL BAT agirà in rivalsa nei confronti dell'operatore economico.**

4.4 PAGAMENTI

- 4.4.1** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene **a corpo.**
- 4.4.2** L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 150.000,00.** La contabilità dei lavori sarà effettuata in perfetta adesione a quanto previsto dall'art. 2.17 e seguenti del CSA.

- 4.4.3** Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50** per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4.4.4** Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- 4.4.5** In tema di **revisione dei prezzi** vale quanto previsto dall'art. 60 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, nei termini e con le modalità di cui si dà conto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Dunque, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al **3** per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del **90** per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Sul punto si specifica che, in adesione all'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36 del 2023: *"Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023"*.
- 4.4.6** L'appalto è finanziato:
- per € 875.000,00 con il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti della Amministrazioni Centrali dello Stato e dello Sviluppo del Paese previsto all'art 1 comma 95 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;
 - per € 65.000,00 con fondi di Bilancio salvo destinare la successiva imputazione ad altra fonte di finanziamento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di **esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: *FVOE*), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità/protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In alternativa, nelle more della piena funzionalità del servizio in parola, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti di natura speciale direttamente all'o.e. concorrente a mezzo PEC oppure per il tramite della Piattaforma.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività **pertinenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale

Il **concorrente dovrà** essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

CATEGORIA	CLASS.	IMPORTO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUB-APPALTABILE	AVVALIMENTO	%
OG 1: Edifici civili e industriali	II	€ 460.215,67	SI	Prevalente	SI	SI	71,13%
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	I	€ 186.784,33	SI	Scorporabile	SI	SI	28,87%

**ai fini della presente tabella gli oneri della sicurezza da PSC sono stati distribuiti fra le diverse categorie in adesione alle rispettive percentuali (cfr. ex multis Parere ANAC n. 83 del 23 aprile 2014)*

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti, la stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

Ulteriori indicazioni:

- 1) trova applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice;
- 2) trova applicazione l'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al Codice, a mente di cui: *"L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*;

3) inoltre, in riferimento alla categoria scorporabile **OS30, a qualificazione obbligatoria**, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG1**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione;
- b) indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione;

N.B.: L'o.e. dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE, o in altro documento ritenuto idoneo, comunque contenuto nella busta amministrativa, che si tratta di **subappalto c.d. qualificante/necessario**.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale

I **requisiti di qualificazione** di cui al punto **7.2 lett. a)** richiesti nel presente disciplinare debbono essere soddisfatti dal raggruppamento **nel complesso**. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **7.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice trova applicazione quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36 del 2023, a mente di cui:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
- d) rendere le **dichiarazioni** di assenza di conflitto di interessi / titolare effettivo di cui ai modelli allegati.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1)** e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Con riguardo al subappalto cd. necessario/qualificante della categoria scorporabile OS30 si rimanda a quanto diffusamente chiarito al paragrafo 7.2, lett. a), ulteriori indicazioni, n. 3.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione** dalla gara.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali *(calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice).*

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore in cui si colloca l'Intervento oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore *"Costruzioni di edifici"* si attesta a circa il 9,00%, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile risulta di difficile realizzazione.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Stante la particolare natura dell'appalto non sono previste ulteriori condizioni di esecuzione al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, le prestazioni relative agli impianti, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso delle abilitazioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Inoltre, ai sensi dell'art. 1.5, comma 3, del CSA: *"Si ricorda che per l'impianto di distribuzione dei gas medicali è richiesta l'abilitazione alla installazione di impianti normati UNI EN 737 M.D. e D. L. 46/97 M.D"*.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 **non è** richiesta la garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **facoltativo**, pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo **non** è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni da concordare, su richiesta, con il Responsabile del procedimento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC della stazione appaltante area.technica.aslbat@pec.rupar.puglia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 26/02/2026.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo.

Non viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

In ogni caso, l'o.e. concorrente dovrà obbligatoriamente produrre la dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, delle aree d'intervento e degli atti di gara (cfr. modello allegato).

La mancata produzione della predetta dichiarazione è sanabile mediante ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025"*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 03/03/2026 a pena di irricevibilità.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

14.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Per apprendere le modalità di presentazione dell'offerta, oltre alla lettura del presente articolo, **si rinvia all'articolo 1.2 del presente disciplinare** e si esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le **guide pratiche** all'uso della piattaforma sul portale www.empulia.it.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara e l'offerta **esclusivamente tramite il portale** www.empulia.it.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si **precisa** inoltre che:

- l'offerta è **vincolante** per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente **accetta** tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono **sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono **sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Infine, si specifica che in caso di mancata produzione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo la stazione appaltante non utilizzerà l'istituto del soccorso istruttorio ma accetterà l'atto mancante del bollo e curerà gli adempimenti finalizzati alla sua regolarizzazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del Portale denominata "*Busta Amministrativa*" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, secondo le indicazioni all'uopo specificate nella Piattaforma per il relativo caricamento della documentazione di gara:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 16.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;
- 6) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 7) ricevuta contributo ANAC;
- 8) protocollo di legalità;
- 9) attestazione SOA;
- 10) dichiarazione di presa visione dei luoghi;
- 11) dichiarazione titolare effettivo;
- 12) dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- 13) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della

sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità **[N.B. ove ricorrano le predette condizioni, anche le consorziate esecutrici debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda nonché l'impresa ausiliaria; l'obbligo non opera per l'impresa cooptata; cfr. parere MIMS n. 1366 del 15/06/2022]**;

16.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione, **in bollo**, è redatta **preferibilmente** secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento

della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di **non** partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 4) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- 5) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 6) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 7) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, INPS, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio e CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- 8) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 10) di accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, nessuna esclusa, ivi comprese quelle in materia di sottoscrizione contrattuale, di eventuale consegna d'urgenza dell'appalto;
- 11) di accettare il protocollo di legalità;
- 12) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi nonché quelli derivanti dal CCNL applicato;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo e l'esecuzione dei lavori e delle forniture, **rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore**, salve le ipotesi di revisione prezzi espressamente previste negli atti di gara;
- 14) di aver effettuato una verifica sulla **disponibilità della manodopera** necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell'appalto;
- 15) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti e pertanto di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- 16)** di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
- 1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, salve le ipotesi di revisione prezzi previste negli atti di gara;
 - 2) di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che le opere rivestono il carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo dei C.S.A. e delle facoltà di procedere che la Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;
- 17)** di aver preso conoscenza del progetto, di aver controllato i calcoli e tutte le relazioni specialistiche, nessuna esclusa, a mezzo di tecnici di fiducia, accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi gli elaborati progettuali perfettamente attendibili per poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto degli elaborati progettuali tanto dell'esecuzione delle opere;
- 18)** di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, l'ASL BAT proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara ovvero all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione, riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso, per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni o circostanze sopravvenute, comunque denominate, ad insindacabile giudizio dell'ASL BAT;
- 19)** di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, l'ASL BAT receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite, fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 2023. Parimenti accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere nel caso in cui l'ASL BAT, per ragioni legate alla perdita revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni o circostanze sopravvenute, comunque denominate, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite, fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 2023; accetta e dichiara altresì di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante ritenga a proprio insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;
- 20)** di **non** aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora l'ASL BAT non eserciti le facoltà di cui al punto 4.2 del presente disciplinare di gara;

21) di **non** avere **nulla** a pretendere per qualunque titolo o causa nei confronti della stazione appaltante nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento oppure si dovesse provvedere alla revoca della procedura di gara;

22) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; **N.B.: Tale dichiarazione (di non autorizzare) dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;**

23) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo messo a disposizione da AgID, consultabile al seguente *link*:

https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/232081246280O_O_Facsimile+dgue20230726.pdf

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

16.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;

- 4) il DGUE dell'ausiliaria;
- 5) dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interessi.

16.5 Dichiarazioni titolare effettivo e conflitto di interessi

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, le dichiarazioni di cui ai modelli *allegati* titolare effettivo e conflitto di interessi.

Le dichiarazioni dovranno essere rese:

- dall'operatore economico singolo;
- nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, da parte della mandataria o consorziata capofila e da parte di ciascuna mandante o consorziata;
- nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, da parte del consorzio e da parte di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria.

16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - o dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - A. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - B. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - C. le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- d) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- e) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- c) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- d) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **offerta economica di ribasso**, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, espressa in **percentuale**, in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) gli **oneri aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) **i costi della manodopera**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. **La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.**

Ulteriori indicazioni:

- l'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1;
- sono inammissibili le offerte economiche che **superino** l'importo a base d'asta;
- se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in **lettere**; in caso di discordanza tra il ribasso eventualmente indicato sul Portale e/o generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale quello indicato nel **modello allegato** al presente disciplinare e caricato sul Portale;
- il ribasso è indicato con non più di **3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate **senza arrotondamento**;
- il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- l'operatore economico deve indicare, **a pena di esclusione**, nell'offerta economica la **stima** dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il Bando Tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede che: ***"I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi***

*della manodopera stimati dalla stazione appaltante". **Per la corretta interpretazione di tale disposizione si rinvia ai chiarimenti forniti con il Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023, con la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e con il parere MIT n. 2505 del 17/04/2024 in base a cui, in estrema sintesi, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente trova applicazione all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera. La presente disposizione supera eventuali informazioni difformi contenute nel progetto posto a base di gara.***

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, **trattandosi di procedura di gara sottosoglia e che non presenta carattere transfrontaliero, in adesione alla summenzionata disposizione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è quello denominato **"METODO A"** di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante **non** procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno indicato sul portale **EmPULIA**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l'integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP procederà all'apertura delle buste elettroniche relative alle offerte economiche presentate dagli o.e. concorrenti.

A seguire il RUP procederà:

- a) a verificare la conformità dell'offerta economica a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) a dare lettura della graduatoria complessiva e provvisoria derivante dalla conclusione della procedura attraverso la *Piattaforma*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali (i.e.: stesso ribasso percentuale) i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il RUP (ovvero il Seggio di gara costituito *ad hoc*) procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procedere **direttamente** al sorteggio, in adesione a quanto previsto al punto 3 del Metodo A di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (es: somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

21.1. Avvenendo l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e trattandosi di una procedura di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e che non presenta carattere transfrontaliero, in adesione all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36 del 2023.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla **quinta** cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

21.2. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque**, in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al R.U.P.; nel caso di particolare complessità delle valutazioni a farsi o della specificità delle competenze richieste dal caso concreto, il R.U.P. potrà avvalersi di una commissione nominata *ad hoc*. Il RUP, con l'eventuale supporto di una commissione nominata *ad hoc*, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta o, se del caso, miglior offerta non anomala, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta o, se del caso, miglior offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 ed in conformità all'allegato I.01 al D.Lgs. n. 36 del 2023, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 99, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023:

- la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice.

Così come previsto dall'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2023: *"Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2"*.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nel Capitolato è stabilito l'importo della somma da assicurare. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/piao>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Bari.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani.

È espressamente **esclusa** la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione così come presente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante <http://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/delibere>

..../..../2026

F.to Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Carlo Ieva